

Prot. n° 624
del 18.07.18

TRIBUNALE DI LATINA I SEZIONE CIVILE

OGGETTO: Circolare sugli adempimenti pubblicitari da effettuare ai sensi dell'art. 490 cod. proc. civ., per come modificato dal d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015 n. 132.


Si rammenta a tutti i delegati alle vendite ed ai curatori fallimentari che l'art. 490 cod. proc. civ., per come modificato dal d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015 n. 132, ha previsto che *'...quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche"'*.

Ai sensi dell'art. 23 del d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015 n. 132, la norma, per come in tal senso modificata, entra in vigore *'...decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile'*.

Poiché le specifiche tecniche in questione sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2018, **la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche diviene, quindi, obbligatoria a far data dal 20 febbraio 2018.**

I delegati ed i curatori fallimentari sono conseguentemente invitati ad **effettuare tale adempimento pubblicitario, almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la vendita, per tutti gli avvisi dai medesimi emessi a partire dal 20 febbraio 2018 (compreso)**, indipendentemente dall'epoca in cui è stata delegata l'attività di vendita.


Sino a nuove disposizioni da parte del Giudice dell'esecuzione o del Giudice delegato, **la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche non sostituisce alcuna altra forma di pubblicità e, quindi, i delegati ed i curatori dovranno procedere a tale pubblicazione in aggiunta a tutte le forme di pubblicità contenute nel provvedimento di delega già pronunciato.**




La pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche presuppone il pagamento dell'importo di euro 100,00 per ogni lotto posto in vendita, da corrispondere per ogni tentativo di vendita. Il pagamento del contributo e l'attività di pubblicazione sul Portale costituiscono adempimenti a carico del professionista delegato alla vendita e del curatore fallimentare, i quali avranno cura di richiedere al Giudice preposto alla procedura un'integrazione del fondo spese solo ed esclusivamente nel caso in cui quello già attribuito non sia sufficiente. Si evidenzia, infine, che, ai sensi dell'art. 631 *bis* cod. proc. civ., *'...se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma'*, sicché appare opportuno che i delegati procedano a richiedere al creditore procedente la corresponsione del fondo spese attribuito dal Giudice con un congruo anticipo.


La Cancelleria delle esecuzioni immobiliari e la Cancelleria fallimentare, ciascuna per il rispettivo ambito di competenza, daranno immediata comunicazione della presente circolare a tutti i delegati e curatori e ne invieranno altresì una copia a tutti gli ordini professionali interessati.

Latina, 10 febbraio 2018.


dott. Marco Giuliano Agazzino


dott. ssa Alessandra Luti


dott. Francesco Cini


dott. ssa Linda Vaccarella